

Protocollo d'intesa

**in materia di innovazione per la guida autonoma e connessa
in ambito urbano ed extraurbano**

TRA

il **Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione**, di seguito "MID", Paola Pisano, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, con sede in Roma al Largo di Pietro Brazzà, n. 86;

E

il **Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti**, di seguito "MIT", Paola De Micheli, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con sede in Roma, in Piazzale di Porta Pia 1; di seguito denominate congiuntamente anche solo "le Parti".

PREMESSO CHE

1. La direttiva n. 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010, istituisce un quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto.
2. L'articolo 8 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai fini del recepimento della richiamata direttiva n. 2010/40/UE, stabilisce i settori di intervento costituenti obiettivi prioritari per la diffusione e l'utilizzo, in modo coordinato e coerente, di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale.
3. La Commissione europea ha inviato una Comunicazione al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2016) 766 del 30 novembre 2016 recante il titolo "Una strategia europea per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi, prima tappa verso una mobilità cooperativa, connessa e automatizzata".
4. E' stata sottoscritta ad Amsterdam il 15 aprile 2016 dai Ministri dei trasporti dell'Unione europea, la dichiarazione sulla cooperazione nel campo della guida autonoma.

5. La diffusione dei “sistemi intelligenti di trasporto” (ITS) comprende, come parte essenziale, un processo di trasformazione digitale verso infrastrutture viarie tecnologicamente avanzate definite “Smart Road”.
6. La trasformazione digitale verso le “Smart Road” avviene in piena sintonia con i processi di governo e gestione dell’innovazione del settore in atto in Europa, con particolare riferimento alla Piattaforma europea C-ITS e alla iniziativa GEAR 2030.
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto 12 febbraio 2014, n. 44, ha adottato il Piano di azione nazionale sui Sistemi Intelligenti di Trasporto - ITS.
8. L’articolo 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, autorizza la sperimentazione su strada delle soluzioni di Smart Road e di guida connessa e automatica, prevedendo che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’interno, sono definiti le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione.
9. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto 28 febbraio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 90 del 18 aprile 2018, ha definito gli standard funzionali di una Smart Road e ha regolamentato la sperimentazione su strada pubblica della guida autonoma e connessa con la definizione dei ruoli dei soggetti che chiedono l’autorizzazione alla sperimentazione e quelli dei proprietari delle strade che la consentono.
10. Le ricerche e le sperimentazioni nazionali e internazionali sui veicoli e mezzi innovativi a guida autonoma rendono concreta la possibilità che tali mezzi siano progressivamente introdotti sui mercati nei prossimi anni.
11. E’ necessario che le Istituzioni pubbliche accompagnino ed indirizzino il processo di ricerca in modo da conservare e rafforzare l’ecosistema favorevole allo sviluppo dell’innovazione nel campo della mobilità e dei trasporti, anche allo scopo di valorizzare il know-how esistente e attrarre l’insediamento di ulteriori imprese.
12. Una fase fondamentale del processo di sviluppo delle nuove tecnologie, dopo le prove di laboratorio e in sede protetta, e prima dell’introduzione sul mercato, riguarda le necessarie prove su strada dei veicoli e dei mezzi innovativi di trasporto a guida autonoma.
13. Il MIT, attraverso l’Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per il veicolo connesso a guida automatica, istituito con decreto del direttore generale per i sistemi informativi e statistici del 4 maggio 2018, in attuazione dell’art. 20 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2018, intende approfondire, tra l’altro, le

tematiche relative ad eventuali criticità di applicazione di queste nuove tecnologie rispetto al quadro normativo e tecnico vigente, per la valutazione degli impatti legali, ambientali, economici, etici e sociali, oltre che per studiare l'impatto della cybersecurity applicata a questo settore, nell'ottica della prevenzione di attacchi cibernetici volontari, in particolare al fine di limitare il rischio informatico sui veicoli e mezzi di trasporto innovativi autonomi e connessi.

14. L'art 15 della legge 241/90 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
15. Il Governo italiano ha dato il via all'utilizzo della tecnologia 5G e alle relative sperimentazioni sul territorio.
16. Le Parti sono interessate a consolidare una costante collaborazione tra Istituzioni pubbliche, imprese private e mondo accademico, al fine di raccordare le attività di ricerca e formazione con le esigenze del mondo produttivo, anche in vista della creazione di nuove professionalità nell'ambito del settore automotive e dei servizi di mobilità ad esso connesso.

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

Art. 2 (Oggetto e scopo)

1. Con il presente Protocollo le Parti intendono:
 - a) favorire il partenariato tra le Istituzioni pubbliche, le imprese costruttrici di autoveicoli e mezzi di trasporto innovativi a guida autonoma, le imprese impegnate nella produzione e nello sviluppo di componentistica per mobilità autonoma, le imprese produttrici di sensori e apparati di automazione, le aziende di telecomunicazioni, le Università, gli Enti di ricerca, che condividono con le Parti l'interesse ad effettuare in Italia attività di ricerca applicata, sperimentazione e prototipazione, produzione e formazione di nuove professionalità nell'ambito dei veicoli e mezzi di trasporto innovativi a guida autonoma e connessa, nonché l'interesse a creare servizi ad impatto sociale per il Paese;

b) creare le condizioni per svolgere sul campo tali attività, promuovendo lo sviluppo delle modalità alternative di mobilità e trasporto, sia in termini di offerta (sperimentazione, sviluppo industriale), che di domanda;

c) promuovere l'ecosistema del veicolo autonomo, connesso, ecologico e condiviso, l'istituzione di un polo per lo sviluppo tecnologico e la produzione di autoveicoli innovativi (Polo della Mobilità Innovativa - PMI), nonché la crescita di competenze utili a creare una nuova filiera del veicolo e del mezzo di trasporto autonomo e connesso grazie all'incremento di processi, infrastrutture e occasioni di contaminazione in questo specifico ambito. Il "Polo della Mobilità Innovativa" mira:

- ad attrarre competenze e aziende dall'estero in grado di generare investimenti diretti per lo sviluppo del tessuto produttivo e una naturale vocazione internazionale;
- sviluppare e supportare un ecosistema tecnologico di aziende italiane all'interno del Polo.

2. Il presente Protocollo intende porre le basi per valutare, in attuazione di quanto previsto al comma 1, forme di collaborazione al fine di costruire sul territorio locale un know-how completo, nell'intera filiera.

Art. 3 (Adempimenti delle Parti)

1. Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, le Parti porranno in essere, ciascuno per quanto di propria competenza, attività di comunicazione, divulgazione, studio e ricognizione del quadro di riferimento con le seguenti comuni finalità:

a) identificare le diverse aziende operanti nel settore, individuare possibili proposte di interesse e coordinare/facilitare l'attività attraverso gruppi di lavoro;

b) indirizzare e semplificare le relazioni tra l'ecosistema pubblico e quello privato nel settore della guida autonoma e connessa in ambito urbano ed extraurbano;

c) indirizzare, a fini di semplificazione, le richieste di infrastruttura tecnologica quali, ad esempio, quelle relative alla banda ultra larga, alla tecnologia 5G, al *cloud*, alla potenza di calcolo, alla sensoristica, ecc.;

d) supportare la collaborazione e lo sviluppo delle competenze e di nuove professionalità tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), per consentire la creazione di nuovi modelli di business;

e) promuovere l'organizzazione di convegni, seminari e riunioni scientifiche sull'argomento.

2. In particolare, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione:
 - a) promuoverà ogni azione utile per favorire le attività di sperimentazione e di collaborazione tra le Parti e tra i soggetti indicati al precedente art. 2, comma 1, lett. a) che manifestano il loro interesse all'iniziativa avviata con il presente Protocollo, mediante incontri periodici e costituzione di gruppi di lavoro anche al fine di fornire supporto agli stessi soggetti;
 - b) svolgerà attività di raccordo tra le Parti, nonché con l'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per il veicolo connesso e a guida automatica istituito presso il MIT.
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:
 - a) svolgerà ogni azione utile per facilitare l'accesso alla sperimentazione dei veicoli e dei mezzi di trasporto innovativi, avvalendosi in particolar modo dell'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per il veicolo connesso e a guida automatica il quale, nell'ambito dei suoi compiti operativi previsti dall'articolo 20, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2018, svolgerà le seguenti specifiche attività:
 - ricezione dei risultati delle sperimentazioni dei veicoli e mezzi di trasporto innovativi a guida automatica con conseguente verifica e analisi degli impatti dal punto di vista giuridico, sociale, economico, ambientale e della cybersecurity anche al fine dello studio e della valutazione di soluzioni per la gestione sostenibile della mobilità urbana ed extraurbana;
 - supporto, per specifiche richieste tecniche, alle aziende che partecipano alla manifestazione di interesse in attuazione di un successivo avviso pubblico bandito anche solo da una Parte.

Art. 4 (Comitato di Coordinamento)

1. Nell'ambito del presente Protocollo viene istituito un Comitato di coordinamento, composto da almeno quattro membri. L'incarico è a titolo gratuito e non da diritto ad alcun compenso;
2. Ciascuna Parte, nell'ambito della propria autonomia, nomina i suoi componenti, almeno due per ogni Parte:
 - per il MID: Davide Falasconi e Dario Malerba
 - per il MIT: Mauro Antonelli e Roberto Bianca

3. Il Comitato resta in carica per una durata pari a quella del Protocollo medesimo e sue eventuali proroghe.
4. Il Comitato ha i seguenti compiti:
 - a) individuare ipotesi di iniziative congiunte che possano essere svolte dalle Parti al fine di perseguire l'oggetto del presente Protocollo;
 - b) individuare le azioni attuative delle iniziative di cui alla lettera a) attraverso forme di collaborazione e condivisione di informazioni e dati;
 - c) monitorare le iniziative svolte nell'ambito del presente Protocollo.

**Art. 5
(Diffusione delle iniziative)**

1. Le Parti, nel rispetto di quanto previsto dai successivi articoli 9 e 10, si impegnano a tutelare e a promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e di quella di ciascuna di esse.

**Art. 6
(Durata)**

1. Il presente Protocollo ha una durata di tre anni a far data dalla sua sottoscrizione.
2. E' escluso il tacito rinnovo.
3. L'eventuale rinnovo, per un periodo di pari o diversa durata, può essere richiesto per iscritto da una delle Parti entro tre mesi dalla scadenza. Ciascuna parte ricevente la proposta di rinnovo, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della proposta, si impegna comunicare per iscritto l'accettazione o il diniego al rinnovo stesso.

**Art. 7
(Recesso)**

1. Ciascuna Parte potrà recedere in qualsiasi momento dal presente Protocollo, a proprio insindacabile giudizio, inviando comunicazione scritta all'altra Parte con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi. La comunicazione deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi indicati nell'articolo 13.

**Art. 8
(Oneri economici)**

1. Il presente atto non comporta alcun onere economico per le Parti.

**Art. 9
(Codice Etico)**

1. Le Parti si impegnano a rispettare le norme contenute nei propri codici di comportamento i quali, seppur non allegati al presente Protocollo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 10
(Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Protocollo.

Art. 11
(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relative all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

Art. 12
(Modifiche e adesione di altri Ministeri al Protocollo)

1. Il presente Protocollo potrà essere modificato, in tutto o in parte, solo con il consenso scritto delle Parti.
2. Queste ultime potranno stipulare Accordi integrativi che si rendano necessari al fine di una migliore realizzazione di quanto previsto agli articoli 2 e 3, da approvarsi e stipularsi nelle stesse forme del presente Protocollo.
3. Le eventuali modifiche saranno vincolanti dalla data stabilita dalle Parti o, in mancanza di espressa indicazione, dalla data della relativa sottoscrizione. Le disposizioni contenute nel presente Protocollo debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, ovvero con eventuali modifiche introdotte dalle Parti al Protocollo medesimo.
4. Al presente Protocollo possono aderire altri Ministeri che esercitano funzioni nell'ambito della tematica della guida autonoma e connessa. L'adesione sarà regolata da uno specifico atto con cui le Parti, in continuità con il presente, procederanno a individuare le attività di specifica collaborazione e a indicare i propri componenti del Comitato di Coordinamento di cui all'art. 4.

Art. 13

(Comunicazioni tra le Parti)

1. Qualsiasi comunicazione tra le Parti verrà inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
 - per il Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione: ministroinnovazione@pec.governo.it, all'attenzione del Chief Innovation Officer Ing. Davide Matteo Falasconi;
 - per il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: dg.sisc@pec.mit.gov.it, all'attenzione del Direttore Generale Ing. Mario Nobile.

Art. 14 (Rinvio a norme di legge)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Il presente Protocollo viene firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, legge n. 241/1990.

Ministro per l'Innovazione
Tecnologica e la Digitalizzazione

Paola Pisano
(firmato digitalmente)

Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti

Paola De Micheli
(firmato digitalmente)